



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL · ALTO ADIGE

Alle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Alle Organizzazioni sindacali della scuola

Bolzano, 12/01/2026

LORO SEDI

e p.c.

Scuola di musica "Vivaldi"
vivaldi@pec.prov.bz.it
Al Conservatorio "Monteverdi"
Conservatorio.Monteverdi@pec.prov.bz.it
Direzione provinciale
Formazione professionale in lingua italiana
formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it

Graduatorie provinciali valide per l'anno scolastico 2026/2027 e graduatorie di istituto valide per il biennio scolastico 2026-2027, 2027-28 per le scuole con insegnamento in lingua italiana della provincia di Bolzano: apertura dei termini per l'aggiornamento e nuovo inserimento.

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 886 del 31/10/2025 vengono stabilite le modalità per l'aggiornamento e l'inserimento delle graduatorie provinciali e delle graduatorie d'istituto della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano.

I termini di apertura fissati con la presente circolare riguardano tutti i **docenti inclusi o che intendano essere inclusi** nelle sottoelencate tipologie di graduatorie:

- a) Graduatorie provinciali in vigore per l'anno scolastico 2026/2027;
- b) Graduatorie di istituto in vigore per il biennio 2026-2028.

Le succitate graduatorie del personale docente, unitamente a quelle ad esaurimento non più aggiornabili, sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato nelle scuole a carattere statale in lingua italiana nella provincia di Bolzano, per l'anno scolastico 2026/2027.

I termini di apertura sono fissati:

dal 12 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026

I termini per la presentazione delle domande hanno carattere perentorio

La procedura di apertura per l'aggiornamento/nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto viene curata dall'Intendenza scolastica italiana - Ufficio 17.2 - Ufficio Assunzione del personale

docente, cui devono essere inoltrate le domande mediante gli appositi collegamenti messi a disposizione sul sito internet dello stesso ufficio, cui si accede **esclusivamente** autenticandosi attraverso una delle seguenti modalità:

- [Servizio Pubblico di Identità Digitale \(SPID\)](#)
- [Carta d'identità elettronica \(CIE\)](#)
- [Carta Servizi](#)

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione e saranno considerate irricevibili.

È CONSENTITO L'INOLTRO DI UNA SOLA DOMANDA per ogni procedura selettiva.

La scelta del **modulo specifico da compilare** a seconda del tipo di richiesta inoltrata è importante per la valutazione delle informazioni e dei dati ai fini dell'aggiornamento/nuovo inserimento.

Si raccomanda la compilazione scrupolosa e dettagliata del modello di domanda ricordando che i **dati riportati dall'aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione** previste ai sensi della Legge provinciale n. 17 del 22.10.1993, modificata e integrata dalla Legge Provinciale n. 9 del 4.5.2016. Le dichiarazioni di madrelingua, ove previste, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si rammentano a tale riguardo le conseguenze per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione procederà agli accertamenti d'ufficio di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle domande di nuovo inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali.

I/le docenti che hanno titolo all'attribuzione della priorità nella scelta della sede dalle Graduatorie provinciali nonché dalle Graduatorie di istituto, ai sensi della legge 104/1992, devono compilare il MOD_104, che può essere presentato (entro il termine di presentazione della domanda) anche disgiuntamente alla domanda stessa e devono allegare la prescritta documentazione come previsto dall'articolo 30, comma 4 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025.

INFORMAZIONI IN MERITO ALLE GRADUATORIE IN VIGORE IN PROVINCIA DI BOLZANO

Ai fini della realizzazione del principio dell'insegnamento nella madrelingua di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è richiesto il titolo conseguito nella lingua di insegnamento della scuola a cui si aspira insegnare. Gli/le aspiranti che devono sostenere, secondo le modalità stabilite dal decreto del Sovrintendente scolastico n. 24951/2022, l'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025, vengono inseriti/e nelle rispettive graduatorie con riserva da sciogliere entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 11 comma 2 o ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 6 della delibera stessa.

GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO

Tali graduatorie non vengono più aggiornate. Il punteggio dei singoli candidati ancora inclusi nelle stesse rimane quindi invariato.

GRADUATORIE PROVINCIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Il punteggio degli aspiranti inseriti nelle Graduatorie provinciali viene determinato ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato B nonché dall'art. 21, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025.

I docenti già inclusi nelle stesse possono richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio utilizzando il relativo modulo di domanda digitale; in tal caso **sono tenuti ad autocertificare unicamente i nuovi titoli acquisiti o non fatti valere in occasione della precedente domanda e ad aggiornare quelli che scadono.**

A tale riguardo si veda l'art. 30, comma 3 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025, riguardante le situazioni soggette a scadenza, che devono essere DICHIARATE, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie per l'anno scolastico 2026/27.

Tutti i docenti già inseriti nelle Graduatorie provinciali sono tenuti all'aggiornamento annuale della loro posizione e, qualora omettano di farlo, entro i termini, vengono mantenuti d'Ufficio nella medesima graduatoria, con punteggio invariato.

Le graduatorie provinciali, a fascia unica, sono compilate ai sensi dell'articolo 12, 1/bis lettere b) e c) della Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche.

A domanda, hanno diritto di richiedere **il nuovo inserimento nelle Graduatorie provinciali** per l'anno scolastico 2026/2027 le seguenti categorie di docenti:

- i/le docenti abilitati all'insegnamento vincitori di un concorso per titoli ed esami bandito dalla Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana;
- i/le docenti abilitati ai sensi dell'art. 12/bis del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;
- i/le docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l'anno scolastico 2023/2024 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso della abilitazione per la corrispondente classe di concorso della scuola secondaria, ovvero della prescritta laurea per la scuola primaria oppure del titolo di specializzazione per il sostegno di cui al comma 1-bis lettera c), dell'art. 12 della legge provinciale n. 24/1996.

Alle graduatorie per l'insegnamento del tedesco seconda lingua possono accedere a domanda tutti/e i/le docenti in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento ferme restando le disposizioni presenti nel successivo punto, limitatamente agli/alle aspiranti della scuola primaria con diploma magistrale.

A domanda possono inoltre accedere alle graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana di cui all'art. 12, comma 1/bis, lettera d) della legge provinciale n. 24/1996, i/le docenti iscritti/e nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano **al 1° settembre 2016**, che abbiano maturato **tre anni di servizio** nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del **diploma magistrale** conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente.

Ai fini del computo dei tre anni di servizio, un anno di servizio deve comprendere almeno 180 giorni anche non continuativi all'interno del medesimo anno scolastico o, ai sensi delle norme vigenti, durare ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche con partecipazione allo scrutinio finale. I tre anni di servizio possono essere non continuativi. Essi costituiscono requisito di accesso alle graduatorie provinciali. Tale requisito di accesso può essere dichiarato con riserva nel caso in cui l'anno scolastico in corso (2025/2026) rappresenti il terzo anno utile al passaggio in Graduatoria provinciale oppure nell'apposito elenco riferito agli /le aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno e dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 lettera c) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025.

A domanda possono inoltre accedere alle graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana, per la **classe di concorso A023/ter**, i/le docenti abilitati ai sensi della Delibera della Giunta provinciale 14 gennaio 2020, n. 8.

Tutti i titoli soggetti a valutazione, previsti dall'Allegato B e dall'Allegato D della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025 **devono essere posseduti entro la scadenza di presentazione della domanda**, salvo i casi di riserva.

Viene valutato il servizio prestato entro il 31.8.2025.

Nella rispettiva graduatoria provinciale, ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025, allegato B, punto B.6.8., il servizio di insegnamento specifico, che i/le docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione, e che i/le docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i/le docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti.

Non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati per le graduatorie provinciali delle classi di concorso A-56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vale quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025 e dal punto C.5.8 dell'allegata Tabella B.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata, e deve essere fornita della prova che sia stata effettivamente svolta. **I titoli artistici già valutati negli anni precedenti non vanno rappresentati.**

SOSTEGNO

Per quanto riguarda gli speciali **elenchi di sostegno** ad alunni con disabilità, gli stessi sono predisposti ai sensi dell'art. 23 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025, gli/le aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno e dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 lettera c) *"i/le docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l'anno scolastico 2023/2024 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno"*, verranno inseriti a domanda in un apposito elenco ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato. A tale riguardo, gli/le aspiranti che intendano chiedere l'inserimento nel suddetto elenco, sono tenuti a compilare il modulo digitale di domanda predisposto dallo scrivente Ufficio ("Modello X ruolo"), raggiungibile tramite l'apposito link presente sul sito dell'Intendenza scolastica italiana.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Le graduatorie d'istituto della scuola in lingua italiana hanno validità biennale, ad eccezione delle classi di concorso tedesco L2, A023ter, che hanno validità annuale.

Ciascuna Graduatoria di istituto è distinta in 3 fasce.

I^a fascia è costituita da un elenco degli/le aspiranti che prende in considerazione la migliore posizione che essi/e occupano nella graduatoria provinciale ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale.

II^a fascia comprende gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie provinciali ma in possesso di un'idoneità o di una abilitazione. Comprende inoltre gli aspiranti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e che non siano iscritti nelle graduatorie provinciali. L'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie dei docenti già presenti nella III^a fascia, avviene a domanda.

III^a fascia comprende gli/le aspiranti forniti/e di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati per le graduatorie d'istituto delle classi di concorso A-56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vale quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025 e dal punto C.5.8 dell'allegata Tabella B. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata, e deve essere fornita della prova che sia stata effettivamente svolta. **I titoli artistici già valutati negli anni precedenti non vanno ripresentati.**

Si valutano solo i titoli maturati e dichiarati sino alla scadenza del termine di presentazione della domanda salvo i casi di riserva (art. 21, comma 2 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 886/2025).

Viene valutato il servizio prestato entro il 31.8.2025.

Conversazione in lingua straniera

Per quanto riguarda l'inserimento nelle graduatorie di istituto 3 fascia di **conversazione in lingua straniera**, il titolo di accesso è il titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua ufficiale corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del Paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita **dichiarazione di valore** rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per il territorio.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Per quanto riguarda la valutazione delle certificazioni linguistiche ai sensi dell'allegato B, lettera C.4.2 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025, si fa riferimento alle disposizioni ministeriali vigenti.

ELENCHI PER L'INSEGNAMENTO DELL'ETICA

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025, limitatamente alla scuola in lingua italiana, le/i docenti abilitate/i in possesso dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2024, n. 2 sono inseriti a domanda in appositi elenchi, distinti per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado e graduati in base al miglior punteggio nella corrispondente graduatoria provinciale o d'istituto. L'inserimento negli elenchi per l'insegnamento dell'etica è consentito esclusivamente ai docenti con contratto a tempo determinato.

INSERIMENTO CON RISERVA

Gli/le aspiranti che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande non sono in possesso di uno o più requisiti di accesso alla **graduatoria provinciale o alla graduatoria di istituto**, ma li

conseguiranno prevedibilmente entro il termine stabilito dal direttore provinciale competente per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie per il relativo anno scolastico, possono chiedere l'inserimento con riserva. Il termine per lo scioglimento della riserva è **perentorio** e viene stabilito e reso noto con Circolare del direttore provinciale competente.

INSERIMENTO CON RISERVA (Graduatorie provinciali)

Articolo 12, comma 4 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025

Gli/Le aspiranti che hanno titolo ad essere inseriti/e con riserva nelle graduatorie provinciali sono:

- a) coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di accesso alla graduatoria provinciale (titolo di abilitazione oppure del titolo di specializzazione per il sostegno di cui al comma 1-bis lettera c), dell'art. 12 della legge provinciale n. 24/1996.) entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande e ottengono il riconoscimento dello stesso entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;
- b) coloro che conseguano il titolo di accesso alla graduatoria provinciale (titolo di abilitazione oppure del titolo di specializzazione per il sostegno di cui al comma 1-bis lettera c), dell'art. 12 della legge provinciale n. 24/1996) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ma entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;
- c) coloro che conseguano all'estero il titolo di accesso alla graduatoria provinciale (titolo di abilitazione oppure del titolo di specializzazione per il sostegno di cui al comma 1-bis lettera c), dell'art. 12 della legge provinciale n. 24/1996) successivamente al termine di presentazione delle domande e ottengono il riconoscimento dello stesso entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;
- d) coloro che, per l'insegnamento della seconda lingua, conseguano il prescritto attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca o l'attestato equipollente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ma entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;
- e) coloro, che entro il termine stabilito per lo scioglimento della riserva conseguano un titolo di priorità per gli elenchi per il sostegno ad alunni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 23, commi 4 e 6;
- f) coloro che attendono la conferma dell'idoneità dell'ordinario diocesano per l'insegnamento della religione cattolica;
- g) coloro che devono conseguire il titolo per l'insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico Montessori;
- h) coloro che devono sostenere, secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti del/della direttore/direttrice provinciale delle scuole italiane, l'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5;
- i) coloro che devono completare il terzo anno di servizio ai sensi dell'articolo 4 comma 3 lettera c).
- j) coloro che, per l'insegnamento dell'etica, conseguano uno dei requisiti previsti nelle lettere a), b) e c) dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Provincia del 21 marzo 2024 nr. 2 entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva.

Ai sensi dell'articolo 12 comma 6 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025, il mancato scioglimento della riserva comporta il mancato inserimento nelle rispettive graduatorie nei casi previsti alle lettere a), b), c) d), f), h) e i). Il mancato scioglimento della riserva comporta unicamente la mancata

attribuzione del relativo titolo di priorità nei casi previsti alle lettere e) e g). Il mancato scioglimento della riserva comporta il mancato inserimento nel rispettivo elenco nel caso previsto alla lettera i).

INSERIMENTO CON RISERVA (Graduatorie di istituto)

Articolo 12, comma 1 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025

Gli/le aspiranti che hanno titolo ad essere inseriti/e con riserva nelle graduatorie d'istituto sono:

a) coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di accesso alla graduatoria d'istituto (titolo di studio o abilitazione) entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande e ottengono l'equipollenza dello stesso entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;

b) coloro che conseguano il titolo di accesso alla graduatoria d'istituto (titolo di studio o abilitazione) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ma entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;

c) coloro che conseguano all'estero il titolo di accesso alla graduatoria d'istituto (titolo di studio o abilitazione) successivamente al termine di presentazione delle domande e ottengono l'equipollenza dello stesso entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;

d) coloro che, per l'insegnamento della seconda lingua, conseguano il prescritto attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca o l'attestato equipollente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ma entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;

e) coloro, che entro il termine stabilito per lo scioglimento della riserva conseguano un titolo di priorità per gli elenchi per il sostegno ad alunni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 23, commi 4 e 6;

f) coloro che attendono la conferma dell'idoneità dell'ordinario diocesano per l'insegnamento della religione cattolica;

g) coloro che devono conseguire il titolo per l'insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico Montessori;

h) coloro che devono sostenere, secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti del/della direttore/direttrice provinciale delle scuole italiane, l'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5.

i) coloro che, per l'insegnamento dell'etica, conseguano uno dei requisiti previsti nelle lettere a), b) e c) dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Provincia del 21 marzo 2024 nr. 2 entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;

Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025, il mancato scioglimento della riserva comporta il mancato inserimento nelle rispettive graduatorie nei casi previsti alle lettere a), b), c), d), f) e h). Il mancato scioglimento della riserva comporta unicamente la mancata attribuzione del relativo titolo di priorità nei casi previsti alle lettere e) e g). Il mancato scioglimento della riserva comporta il mancato inserimento nel rispettivo elenco nel caso previsto alla lettera i).

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO

Le Graduatorie provinciali ad esaurimento, le Graduatorie provinciali, le Graduatorie di istituto, nonché gli elenchi speciali, per l'anno scolastico 2026/2027 sono pubblicate con decreto del Direttore Provinciale per le scuole italiane e visionabili, sul sito istituzionale dell'Intendenza scolastica in lingua italiana, secondo quanto stabilito all'art. 31 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 886/2025. I ricorsi in opposizione contro le graduatorie provvisorie sono esperibili entro dieci giorni dalla pubblicazione. Le graduatorie definitive sono

impugnabili, nei termini di legge, dinanzi all'autorità competente. L'Amministrazione può procedere in ogni momento, in autotutela, alla correzione di eventuali errori materiali.

Secondo quanto stabilito all'art. 20 della Deliberazione della Giunta provinciale n. **886/2025**, **tutti/e i/le candidati/le sono ammessi/e con riserva alla procedura di formazione delle graduatorie. Le direzioni provinciali competenti possono disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato o della candidata dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.**

ISCRIZIONE IN GRADUATORIE DI ALTRE PROVINCE - INCOMPATIBILITÀ

Si precisa che i/le docenti/e inseriti/e nelle graduatorie per soli titoli di altra provincia dovranno possedere la necessaria documentazione che dimostri l'inoltro dell'istanza di cancellazione presso l'Ufficio scolastico di competenza. In ogni caso, ai fini del positivo inserimento nelle graduatorie della provincia di Bolzano, la cancellazione di cui sopra dovrà risultare effettiva entro e non oltre il 31/08/2026.

PERSONE DI RIFERIMENTO:

- Giuseppe Nutini (cognomi che iniziano con A, B) – tel. 0471-411361;
- Claudia Santi (cognomi che iniziano con C) – tel. 0471-411422;
- Marica Ruzzante (cognomi che iniziano con D, E) 0471 41 13 89;
- Miriam Badolato (cognomi che iniziano con F, G) - tel. 0471-411381;
- Francesca Turra (cognomi che iniziano con H, I, J, K, L) - tel. 0471-411386;
- Mariagrazia Parik (cognomi che iniziano con M, N, O) - tel. 0471-411310;
- Filippo Ferraro (cognomi che iniziano con P, Q, R) - tel. 0471-411383;
- Maurizio Vescovi (cognomi che iniziano con S, T, U) - tel. 0471-411417;
- Federico Panusa (cognomi che iniziano con V, W, X, Y, Z) - tel. 0471-411384).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
PER LE SCUOLE ITALIANE
Vincenzo Gullotta
(Sottoscritto con firma digitale)